



COMUNE DI BANARI

PROVINCIA DI SASSARI

ORDINANZA DEL SINDACO

N3 DEL 23-05-2023

OGGETTO Misure e prescrizioni comunali per la prevenzione da rischio incendi:
Anno 2023

Vista la legge Regionale 27 Aprile 2016, n. 8 “Legge forestale della Sardegna”;

Visto l’art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, e ss.mm.ii. “Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendi boschivi”;

Richiamata la Delibera Regionale n. 17/53 del 04/05/2023 avente ad oggetto: “Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025” aggiornamento 2023, finalizzata alla prevenzione ed alla lotta contro gli incendi e rivolta a contrastare le azioni, che possono determinare, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendi nelle aree e nei periodi a rischio incendi boschivi;

Considerato che la presenza di stoppie ed erbacce sia nel centro urbano, sia nei terreni incolti e nelle loro immediate vicinanze, costituisce pericolo di incendio nonché gravi problemi per la salvaguardia dell’igiene pubblica e della viabilità stradale;

Ritenuto indispensabile tutelare la pubblica incolumità nonché l’igiene pubblica, evidenziando e ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell’ambiente, nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell’uomo e degli animali;

Ritenuto opportuno adottare un provvedimento per il taglio e la rimozione delle erbacce, stabilendo come termine ultimo all’interno del centro abitato il **15 GIUGNO 2023**;

ORDINA

All’interno del Centro abitato e nelle aree periferiche limitrofe:

- Entro il termine perentorio del **15/06/2023** tutti i proprietari e/o affittuari dovranno provvedere alla pulizia delle aree private (giardini, orti, cortili, campi incolti) da erbacce rovi, sterpaglie ed altro materiale secco e/o infiammabile, alla rimozione di eventuali rifiuti ed alla estirpazione dell’erba lungo il fronte delle proprie abitazioni, lungo i relativi muri di cinta, le facciate dei fabbricati e dei terreni limitrofi alle strade;
- i proprietari e/o gli affittuari dei terreni siti nelle aree urbane periferiche al centro abitato, provvederanno alla realizzazione, lungo tutto il perimetro del confine, di fasce protettive prive di

qualsiasi materia infiammabile, di larghezza non inferiore ai 3 metri. Tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio.

Per quanto non precisato, si richiamano interamente le prescrizioni regionali antincendio.

INFORMA

1. Che gli eventuali lavori di abbruciamento: **Dal 1 giugno al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre** potranno essere effettuate previa formale e preventiva autorizzazione del Comando Stazione Forestale e Vigilanza Ambientale;
2. È tassativamente vietato:
 - a) Effettuare la pulizia dei terreni privati appiccando direttamente il fuoco senza prima aver proceduto al decespugliamento degli stessi;
 - b) Procedere all'abbruciamento delle erbacee e delle sterpaglie in assenza di autorizzazione e comunque nelle giornate ventose e/o in orari differenti da quelli prescritti. I proprietari ed i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni privati saranno ritenuti responsabili dei danni che dovessero eventualmente verificarsi per loro negligenza o per inosservanza delle disposizioni loro impartite.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 21 novembre 2000 n. 353 e sempre che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni previste nella presente Ordinanza soggiace al pagamento di una somma pari a €. 50,00 (euro cinquanta) quale pagamento in misura ridotta ex art. 16 della Legge 689/81, della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a € 500,00.

Agli eventuali inadempimenti sarà applicata la sanzione accessoria dell'obbligo della pulizia dell'area entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione o notifica del verbale e, in caso di inadempimento si provvederà d'ufficio all'esecuzione della pulizia dei terreni interessati con addebito delle spese a carico del trasgressore, fatta salva l'applicazione della sanzione penale di cui all'art. 650 del Codice Penale.

SI AVVERTE

che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199.

DEMANDA

alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine il controllo sull'esecutività della presente ordinanza e agli uffici competenti la massima diffusione della stessa. L'ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza relativamente alle aree ed agli spazi di proprietà comunale.

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line, nonché trasmessa per l'applicazione delle disposizioni ivi contenute a:

- Al Servizio di Polizia Locale.
- al Comando Stazione Carabinieri di Siligo.

ORDINANZA DEL SINDACO n.3 del
23-05-2023 COMUNE DI BANARI

- al Comando Prov.le VV.FF. Sassari.
- al Comando Stazione Corpo Forestale e VV.AA. Thiesi.
- alla Prefettura di Sassari

Il Sindaco
Francesco Basciu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che il presente atto trovasi in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal 24-05-2023 al 08-06-2023

Il Messo Comunale
Giuseppe Carta